

SENT. 194 / 2024**REPUBBLICA ITALIANA****In nome del Popolo Italiano****LA CORTE DEI CONTI****Sezione giurisdizionale regionale per le Marche**

composta dai magistrati:

dott. Valter Camillo Del Rosario Presidente

dott. Andrea Liberati Consigliere – relatore

dott. Giuseppe Vella Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **23709** del
registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti
di:

- **Roganti Antonio** (cod. fisc. RGNNTN44A31G920R), nato il
31/1/1944 a Porto San Giorgio (FM), residente in Amandola (FM), in
via A. Moro, n. 16, difeso dall'avv. Olindo Dionisi, con domicilio eletto
presso il suo studio legale in Macerata, corso Cavour, n. 33/A, pec.:
avvolindodionisi@cnfpec.it;

- **Marinangeli Adolfo** (cod. fisc. MRNDLF55D12A252J), nato il
12/4/1955 ad Amandola (FM), ivi residente in piazza Risorgimento,
n. 3, difeso dall'avv. Nullo Palazzetti, con domicilio eletto presso il
suo studio legale in Pedaso (AP), via Giovanni XXIII, n. 5, pec:
nullo.palazzetti@ordineavvocatifermopec.it);

visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati gli atti e i documenti

	di causa;	
	uditi nella pubblica udienza dell'11 dicembre 2024, con l'assistenza	
	della segretaria dott.ssa Milena Posanzini, il consigliere relatore dott.	
	Andrea Liberati, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto	
	Procuratore Generale dott.ssa Cristina Valeri, e gli avv.ti Massimo	
	Spinozzi, su delega dell'avv. Dionisi, per il Roganti e Nullo Palazzetti	
	per il Marinangeli.	
	FATTO	
	1. Con atto di citazione depositato in segreteria in data 17 giugno	
	2024, ritualmente notificato, la Procura regionale ha convenuto in	
	giudizio Roganti Antonio (ex funzionario preposto all'Ufficio Tecnico	
	del Comune di Amandola dal 15/1/1998 al 31/1/2009) e Marinangeli	
	Adolfo (sindaco dal 25/5/2014 nonché Responsabile dell'Ufficio	
	Tecnico del medesimo Comune dall'1/9/2014 in poi), al fine di	
	ottenerne la condanna pro quota al risarcimento del danno indiretto,	
	ammontante ad 15.746,76, subito dall'Ente locale, che aveva dovuto	
	corrispondere ad un privato cittadino interessi legali, rivalutazione	
	monetaria e spese processuali, relativamente ad un credito vantato	
	dal medesimo per la restituzione degli oneri di urbanizzazione, a suo	
	tempo versati per ottenere una concessione edilizia, poi non	
	utilizzata e, quindi, scaduta.	
	2. In particolare, la Procura ha riferito che tale Pucciarelli Mario	
	aveva ottenuto nel novembre 2001 il rilascio di una concessione	
	edilizia dal Comune di Amandola, versando gli oneri di	
	urbanizzazione previsti dalla normativa vigente.	
	2	

	A causa dell'insorgenza di problematiche riguardanti il Piano di	
	Recupero dell'area interessata, i lavori non furono mai avviati e la	
	concessione edilizia decadde.	
	Pertanto, con istanza del 16/12/2003 il Pucciarelli chiese al Comune	
	la restituzione degli oneri di urbanizzazione per € 19.253,24.	
	Con nota prot. n. 3505 del 22/3/2004 il Roganti, funzionario	
	preposto all'Ufficio Tecnico comunale, omise di provvedere	
	immediatamente alla restituzione al Pucciarelli di quanto dovuto,	
	sostenendo di non avere potere decisionale in proposito e che	
	sarebbe stata necessaria l'adozione di un provvedimento	
	straordinario da parte del sindaco o della Giunta.	
	Tale tesi fu sostanzialmente ribadita dal Roganti anche nella	
	successiva nota prot. n. 3413 del 15/3/2005, indirizzata al Settore	
	Urbanistica della Provincia di Ascoli Piceno.	
	L'inerzia del Roganti rispetto all'istanza del Pucciarelli si protrasse	
	sino al suo collocamento in quiescenza, avvenuto il 31/1/2009.	
	In data 6/5/2009 il Pucciarelli reiterò, tramite un legale, la richiesta	
	di restituzione degli oneri di urbanizzazione, senza ottenere alcun	
	positivo riscontro da parte del Comune.	
	Pertanto, nel 2016 il Pucciarelli citò in giudizio il Comune di	
	Amandola, in cui, sin dal 25/5/2014, ricopriva la carica di sindaco il	
	Marinangeli, che dall'1/9/2014 aveva anche assunto le funzioni di	
	Responsabile dell'Ufficio Tecnico.	
	Il Comune non si costituì in giudizio e non provvide neppure a	
	restituire quanto richiesto dal Pucciarelli.	

	Con sentenza n. 696/2018 del 26/6/2018 il Tribunale di Ascoli Piceno	
	condannò il Comune a restituire al Pucciarelli gli oneri di	
	urbanizzazione, con l'aggiunta degli interessi legali e della	
	rivalutazione monetaria, con decorrenza dal 16/12/2003, nonché	
	alla rifusione delle spese processuali.	
	In data 18/7/2018 il Pucciarelli notificò al Comune un atto di precetto	
	per il pagamento di complessivi € 32.255,71 e in data 6/8/2018 un	
	atto di pignoramento.	
	Soltanto a questo punto, il Comune, di cui era sempre sindaco il	
	Marinangeli, in data 3/10/2018 decise di addivenire alla stipula di	
	una transazione con il Pucciarelli, in cui veniva previsto il pagamento	
	in favore del medesimo di complessivi € 35.000,00, in tre rate da €	
	11.666,67 ciascuna, con scadenze fissate, rispettivamente, al	
	30/11/2018, al 31/1/2019 e al 31/1/2020.	
	Con deliberazione n. 43 del 30/10/2018 il Consiglio Comunale	
	dispose il riconoscimento del debito fuori bilancio di € 35.000,00.	
	Con mandati di pagamento n. 4455 del 20/11/2018, n. 23 del	
	15/1/2019 e n. 482 del 7/2/2020 il Comune saldò i propri debiti nei	
	confronti del Pucciarelli.	
	3. Ciò premesso, la Procura regionale ha contestato al Roganti ed al	
	Marinangeli di aver contribuito a cagionare al Comune di Amandola	
	il danno di € 15.746,76, pari alla differenza tra la somma di €	
	35.000,00, erogata al Pucciarelli in esecuzione della transazione, e	
	l'importo di € 19.253,24, corrispondente agli oneri di urbanizzazione	
	da restituire.	
	4	

In pratica, la somma di € 15.746,76 è costituita dagli interessi legali, da altri accessori e dalle spese legali, che il Comune ha dovuto erogare al Pucciarelli a causa del grave ritardo nella restituzione al medesimo degli oneri di urbanizzazione.

3.1 Ad avviso della Procura, il Roganti, funzionario preposto all'Ufficio Tecnico comunale sino al 31/1/2009, aveva tenuto un comportamento omissivo caratterizzato da colpa grave, non avendo provveduto immediatamente a restituire al Pucciarelli quanto richiesto, adducendo motivazioni pretestuose e prive di fondamento. Infatti, il Roganti non aveva tenuto conto della normativa in materia di restituzione degli oneri di urbanizzazione, in caso di concessioni edilizie non utilizzate e, dunque, ormai scadute, nonché dei principii generali dettati dal codice civile in ordine alla ripetizione dell'indebito ed all'arricchimento senza causa.

Trattandosi di norme e di principii che avrebbero dovuto essere ben noti ad un funzionario preposto ad un Ufficio Tecnico comunale e non essendovi alcuna necessità di provvedimenti straordinari da parte del sindaco o della Giunta per procedere alla restituzione degli oneri di urbanizzazione all'avente diritto, la Procura ha sostenuto che il Roganti aveva agito con negligenza inescusabile, omettendo di rimborsare al Pucciarelli quanto legittimamente spettante e persistendo in tale condotta sino alla cessazione dal servizio.

3.2 La Procura ha contestato al Marinangeli (sindaco dal 25/5/2014 e Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale dall'1/9/2014) di non aver provveduto all'immediata restituzione degli oneri di

	urbanizzazione al Pucciarelli, né quando in data 7/7/2016 questi	
	aveva notificato al Comune l'atto di citazione dinanzi al Tribunale di	
	Ascoli Piceno né quando l'Ente aveva ricevuto, nell'ottobre 2017, la	
	nuova notifica della citazione (disposta dal Tribunale, una volta	
	scaduta la sospensione dei termini processuali, prevista dalla	
	normativa di cui al D.L. n. 189/2016, convertito in L. n. 229/2016,	
	essendo stato il Comune di Amandola colpito dagli eventi sismici	
	verificatisi a partire dall'agosto 2016) e neppure dopo l'emissione	
	della sentenza n. 696 del 26/6/2018, che aveva riconosciuto il diritto	
	del Pucciarelli al rimborso di quanto indebitamente versato, oltre ad	
	accessori e spese processuali.	
	D'altro canto, il Marinangeli aveva richiesto un parere legale all'avv.	
	Palazzetti, che aveva evidenziato la giuridica fondatezza delle istanze	
	avanzate dal Pucciarelli e l'inopportunità della costituzione	
	dell'Amministrazione comunale nel giudizio civile promosso dal	
	medesimo.	
	Ciò nonostante, soltanto dopo la notifica al Comune dell'atto di	
	pignoramento, il Marinangeli s'era attivato per pervenire alla stipula	
	di un atto di transazione con il Pucciarelli.	
	In sostanza, i comportamenti omissivi, caratterizzati da inescusabili	
	negligenza e superficialità, tenuti dal Marinangeli avevano aggravato	
	la posizione debitoria del Comune, per effetto dell'incremento degli	
	accessori e delle spese legali da rifondere al Pucciarelli.	
	4. Sulla base di tali elementi, la Procura ha chiesto la condanna del	
	Roganti e del Marinangeli al risarcimento del danno subito dal	

	Comune di Amandola, quantificato in € 15.746,76, nella misura del	
	50% per ciascuno.	
	5. Con memoria depositata il 19/11/2024 il Roganti s'è costituito in	
	giudizio, evidenziando che il contenzioso giudiziale promosso dal	
	Pucciarelli risaliva al 2016, quando egli era già da molto tempo	
	cessato dal servizio presso il Comune di Amandola.	
	Pertanto, egli non potrebbe rispondere delle conseguenze dannose	
	derivanti al Comune per effetto della sentenza n. 696/2018, emessa	
	dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 26/6/2018.	
	D'altro canto, spettava al Comune assumere, dopo la notifica	
	dell'atto di citazione da parte del Pucciarelli, le opportune decisioni	
	sul piano processuale o su quello transattivo, al fine di evitare	
	l'incremento degli oneri accessori e delle spese legali.	
	In secondo luogo, il Roganti ha sostenuto che egli non aveva alcun	
	potere decisionale in ordine all'accoglimento dell'istanza con cui il	
	Pucciarelli aveva chiesto la restituzione di quanto pagato a titolo di	
	oneri di urbanizzazione, occorrendo, a suo avviso, un provvedimento	
	straordinario di competenza del sindaco o della Giunta comunale.	
	In sostanza, con le note prot. 3505 del 22/3/2014 e 3413 del	
	15/3/2015 egli non avrebbe inteso negare il diritto del Pucciarelli alla	
	restituzione degli oneri di urbanizzazione indebitamente versati ma	
	soltanto far presente che occorreva un'apposita deliberazione di altro	
	Organo.	
	Peraltro, tali missive erano state da lui inviate per conoscenza anche	
	al sindaco, che, tuttavia, non aveva diramato alcuna disposizione in	
	7	

	proposito.	
	Il Roganti ha anche contestato l'affermazione della Procura, secondo	
	cui egli, all'epoca del collocamento in quiescenza, avvenuto il	
	31/1/2009, avrebbe dovuto informare il nuovo funzionario preposto	
	all'Ufficio Tecnico e il sindaco della pendenza della pratica	
	riguardante il Pucciarelli.	
	Infatti, tale vicenda era nota nell'ambito del Comune di Amandola,	
	che disponeva di poche unità di personale.	
	Pertanto, nel suo comportamento non sarebbero ravvisabili profili di	
	colpa grave.	
	Peraltro, quando nel luglio 2016 il Pucciarelli notificò l'atto di	
	citazione al Comune, erano già trascorsi sette anni dal	
	pensionamento del Roganti, senza che l'Amministrazione avesse	
	assunto decisioni in ordine alla richiesta di restituzione al medesimo	
	degli oneri di urbanizzazione.	
	Né, una volta ricevuta la notifica dell'atto di citazione, il Comune si	
	era attivato per pervenire rapidamente alla stipula di una transazione	
	con il Pucciarelli, in modo da evitare l'incremento degli interessi	
	moratori e delle spese legali; infatti, si pervenne alla transazione	
	soltanto dopo l'emissione della sentenza di condanna da parte del	
	Tribunale di Ascoli Piceno e la notifica, da parte del Pucciarelli,	
	dell'atto di precetto e di quello di pignoramento.	
	Conseguentemente, il Roganti non potrebbe essere chiamato a	
	rispondere né per gli esborsi subiti dal Comune per effetto del	
	lievitare degli accessori maturati sulla sorte capitale dopo il suo	
	8	

pensionamento né per le spese processuali.

Conclusivamente, il Roganti ha chiesto che sia respinta la domanda risarcitoria proposta dalla Procura nei suoi confronti; in subordine, l'applicazione in suo favore del potere riduttivo dell'addebito.

6. Con memoria depositata il 20/11/2024 si è costituito in giudizio il Marinangeli, sindaco di Amandola dal 25 maggio 2014 e Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale dal 1° settembre 2014.

In primo luogo, il medesimo ha eccepito la prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa proposta nei suoi confronti, in quanto il "dies a quo" dovrebbe essere individuato nel 30 ottobre 2018, data in cui il Consiglio Comunale, con la deliberazione n. 43, aveva riconosciuto il debito fuori bilancio scaturito dalla sentenza n. 696/2018 del Tribunale di Ascoli Piceno e dalla susseguente transazione stipulata con il Pucciarelli; pertanto, al momento della notifica dell'invito a dedurre, avvenuta il 20/3/2024, la prescrizione era già maturata.

Nel merito, il Marinangeli ha sostenuto che nel suo comportamento non sarebbero ravvisabili profili di colpa grave, avendo egli operato correttamente.

Peraltro, la responsabilità del mancato tempestivo rimborso degli oneri di urbanizzazione in favore del Pucciarelli dovrebbe ricadere principalmente sui precedenti funzionari dell'Ufficio Tecnico e sui precedenti amministratori, che non avevano provveduto sulle istanze inoltrate dal medesimo nel 2003 e nel 2009.

D'altronde, disponendo che il Comune non si costituisse nel giudizio

	civile instaurato dal Pucciarelli, egli aveva evitato ulteriori spese	
	legali a carico dell'Amministrazione.	
	Per di più, durante la pendenza del giudizio civile in questione	
	l'Amministrazione aveva incontrato difficoltà operative, a causa della	
	situazione emergenziale dovuta agli eventi sismici iniziati nell'agosto	
	2016.	
	In ogni caso, il Marinangeli non potrebbe rispondere del danno	
	derivante dagli interessi moratori maturati anteriormente	
	all'assunzione, da parte sua, in data 25/5/2014 della carica di	
	sindaco.	
	7. All'odierna udienza, il P.M. e i difensori dei convenuti hanno	
	illustrato le rispettive tesi, confermando le conclusioni rassegnate	
	per iscritto.	
	Il P.M. ha, altresì, depositato un prospetto riepilogativo sia degli	
	interessi legali e degli altri oneri accessori maturati sulla sorte	
	capitale dovuta al Pucciarelli, di cui dovrebbero rispondere il Roganti	
	ed il Marinangeli in rapporto ai periodi in cui erano rimasti in carica	
	presso il Comune di Amandola, sia delle spese legali.	
	DIRITTO	
	1. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di prescrizione	
	dell'azione di responsabilità amministrativa, sollevata dal	
	Marinangeli.	
	In proposito, deve evidenziarsi che nella fattispecie in esame il danno	
	subito dal Comune di Amandola è divenuto concreto ed attuale	
	soltanto a seguito degli effettivi pagamenti in favore del Pucciarelli	
	10	

	di quanto pattuito in sede di transazione stipulata dopo l’emissione	
	della sentenza n. 696/2018 del Tribunale di Ascoli Piceno.	
	Considerato che tali pagamenti sono avvenuti ratealmente,	
	rispettivamente, in date 20/11/2018, 15/1/2019 e 7/2/2020, i	
	relativi termini quinquennali di prescrizione per l’esercizio dell’azione	
	di responsabilità amministrativa sarebbero maturati il 20/11/2023,	
	il 15/1/2024 ed il 7/2/2025.	
	Come evidenziato dalla Procura nell’atto di citazione, deve, tuttavia,	
	tenersi conto della sospensione dei termini per complessivi 176	
	giorni (dall’8 marzo 2020 al 31/8/2020), che era stata disposta	
	dall'art. 85, comma 4, del D.L. n. 18/2020, convertito con	
	modificazioni in L. n. 27/2020, a causa dell'emergenza sanitaria	
	correlata alla “pandemia da Covid 19”.	
	Infatti, tale sospensione ha riguardato espressamente anche i	
	“termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle	
	prescrizioni in corso ed alle attività istruttorie e di verifica relative al	
	controllo", di competenza della Corte dei conti.	
	Pertanto, tenuto conto di tale periodo di sospensione, risulta che la	
	notifica, da parte della Procura, dell'invito a dedurre nei confronti del	
	Marinangeli, avvenuta in data 20/3/2024, è stata tempestiva con	
	riferimento a tutti e tre i pagamenti eseguiti dal Comune in favore	
	del Pucciarelli, pagamenti da cui è derivato l’effettivo	
	depauperamento subito dall’Amministrazione, con conseguente	
	esperibilità, da parte del P.M., della relativa azione risarcitoria.	
	2. Nel merito, il Collegio giudicante rileva che il Pucciarelli, una volta	

	scaduta la concessione edilizia senza che fossero iniziati i lavori,	
	aveva indubbiamente diritto alla restituzione degli oneri di	
	urbanizzazione a suo tempo versati, pari ad € 19.253,24 (£	
	37.279.475).	
	In proposito, va rammentato che:	
	- la L. n. 10/1977 stabiliva che il rilascio di una concessione edilizia	
	comportava il pagamento di un contributo commisurato agli "oneri	
	di urbanizzazione" e al "costo di costruzione";	
	- la L. n. 1150/1942 (legge urbanistica) disponeva che la concessione	
	edilizia avesse validità di un anno e che, in caso di mancato inizio dei	
	lavori entro tale termine, fosse necessario chiederne il rinnovo;	
	- il D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico per l'Edilizia), che ha recepito e	
	riordinato la normativa antecedente, all'art. 15 stabilisce che il	
	permesso di costruire decade di diritto se i lavori non vengano iniziati	
	entro un anno dal rilascio o entro il termine prorogato; l'art. 16	
	prevede i contributi da versarsi al Comune al momento del rilascio	
	del permesso.	
	La giurisprudenza amministrativa, formatasi a partire dagli anni '80,	
	ha sancito che:	
	- la decadenza del permesso di costruire per mancato inizio dei lavori	
	opera di diritto, rendendo il titolo " <i>tamquam non esset</i> " (v., tra le	
	altre, Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenze n. 5028/2011, n.	
	1747/2014, n. 3371/2017);	
	- i contributi per gli oneri di urbanizzazione non sono più dovuti se	
	l'edificazione non ha avuto luogo, essendo essi strettamente	

	connessi all'attività di trasformazione del territorio;	
	- la mancata esecuzione dei lavori comporta che il pagamento	
	effettuato in favore dell'Ente diviene indebito;	
	- il Comune è, dunque, obbligato alla restituzione delle somme	
	versate a titolo di oneri di urbanizzazione, con l'aggiunta degli	
	accessori, ai sensi dell'art. 2033 c.c. (indebito oggettivo) o dell'art.	
	2041 c.c. (arricchimento senza causa); (v., tra le altre, Consiglio di	
	Stato, Sez. VI, sent. n. 1395/2019; T.A.R. Bari sent. n. 4658/2023).	
	Proprio sulla base della suddetta normativa e della consolidata	
	giurisprudenza in materia, la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno	
	n. 696/2018, emessa il 26/6/2018, ha condannato il Comune di	
	Amandola a restituire al Pucciarelli la somma di € 19.253,24 (£	
	37.279.475), pari agli oneri di urbanizzazione a suo tempo versati e	
	divenuti indebiti, a seguito della decadenza della concessione edilizia	
	n. 10564/00, rilasciata il 27/11/2001.	
	Tale sentenza ha, inoltre, condannato il Comune a corrispondere al	
	Pucciarelli gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulla sorte	
	capitale, con decorrenza dalla richiesta di rimborso del 16/12/2003,	
	oltre alla rifusione delle spese processuali.	
	3. Ciò premesso, il Collegio giudicante reputa che entrambi i	
	convenuti abbiano concorso a cagionare, almeno in parte, il danno	
	subito dal Comune di Amandola.	
	3.1 In particolare, il Roganti, funzionario preposto all'Ufficio Tecnico	
	comunale dal 15/1/1998 al 31/1/2009, una volta ricevuta l'istanza	
	del Pucciarelli del 16/12/2003 per ottenere la restituzione degli oneri	

	di urbanizzazione, non più dovuti per effetto della sopravvenuta	
	decadenza della concessione edilizia rilasciatagli il 27/11/2001,	
	avrebbe dovuto provvedere senza indugi al rimborso.	
	Si osserva, altresì, che non è affatto condivisibile la tesi del Roganti,	
	secondo cui egli non avrebbe avuto poteri decisionali in proposito,	
	essendo necessario un provvedimento straordinario di competenza	
	del sindaco o della Giunta comunale.	
	Infatti, il funzionario preposto ad un Ufficio Tecnico comunale ha	
	specifiche competenze in materia di oneri di urbanizzazione, tra cui	
	l'effettuazione dei calcoli delle somme da versarsi da parte dei	
	privati, l'aggiornamento delle relative tabelle, in modo che siano	
	sempre in linea con le norme vigenti e con le esigenze del territorio,	
	l'istruttoria delle pratiche edilizie, la vigilanza sul tempestivo	
	versamento degli oneri dovuti al Comune e, all'occorrenza, la	
	restituzione delle somme divenute indebite.	
	D'altro canto, tali competenze sono in linea con il fondamentale	
	principio, sancito nel D.lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.), della netta	
	distinzione tra l'esercizio dei poteri d'indirizzo politico-	
	amministrativo, spettanti al sindaco ed alla Giunta comunale, e lo	
	svolgimento delle ordinarie attività gestionali, di pertinenza dei	
	funzionari dell'Ente locale.	
	Peraltro, non potendo esservi alcun ragionevole dubbio (considerate	
	la normativa vigente e la consolidata giurisprudenza in materia, che	
	il Roganti conosceva od avrebbe dovuto, con un minimo di diligenza,	
	conoscere, nella sua qualità di funzionario preposto ad un Ufficio	

	Tecnico) sul diritto del Pucciarelli ad ottenere la restituzione degli	
	oneri di urbanizzazione, una volta decaduta la concessione edilizia,	
	non v'era necessità di alcun provvedimento straordinario o	
	discrezionale, da emanarsi dal sindaco o dalla Giunta comunale.	
	Ne consegue che il comportamento tenuto dal Roganti deve ritenersi	
	connotato da grave ed inescusabile negligenza, produttiva di una	
	parte del danno subito dal Comune di Amandola per effetto della	
	corresponsione al Pucciarelli degli accessori (interessi legali e	
	rivalutazione monetaria) maturati sulla sorte capitale, che avrebbe	
	dovuto essergli tempestivamente restituita.	
	In particolare, va imputato al Roganti l'importo di € 4701,24,	
	corrispondente agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria	
	maturati nel periodo dal 16/12/2003 (data della richiesta di	
	restituzione inoltrata dal Pucciarelli al Comune) al 31/1/2009 (data	
	di collocamento in quiescenza del Roganti).	
	In proposito, il Collegio ritiene corretti e condivisibili i calcoli eseguiti	
	dalla Procura ed illustrati nel prospetto riepilogativo depositato	
	all'odierna udienza, in ordine al quale i difensori dei convenuti non	
	hanno eccepito alcunché.	
	Non possono, invece, essere imputati al Roganti:	
	gli accessori maturati dopo il suo collocamento in quiescenza,	
	considerato anche che qualche mese dopo (più precisamente in data	
	6/5/2009) il Pucciarelli aveva inviato al Comune una nuova istanza	
	per ottenere il rimborso degli oneri di urbanizzazione, anch'essa	
	rimasta senza esito, a causa di responsabilità imputabili ad altri	

	soggetti, che la Procura ha dichiarato di non essere riuscita ad	
	individuare;	
	le spese legali, che, a seguito del contenzioso instaurato dal	
	Pucciarelli dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, con citazione	
	notificata al Comune in data 7/7/2016, e per effetto della successiva	
	transazione stipulata nell'ottobre 2018, il Comune ha dovuto	
	rifondere al medesimo.	
	Infatti, appare evidente che, se il Comune avesse dato riscontro alla	
	nuova istanza di rimborso presentata dal Pucciarelli in data	
	6/5/2009, quest'ultimo non avrebbe avuto alcun motivo per citare in	
	giudizio il Comune e, dopo aver ottenuto la sentenza favorevole n.	
	696/2018 da parte del Tribunale di Ascoli Piceno, pretendere la	
	rifusione di spese legali.	
	3.2 Relativamente al Marinangeli (sindaco del Comune di Amandola	
	dal 25/5/2014 e soprattutto Responsabile dell'Ufficio Tecnico con	
	decorrenza dall'1/9/2014), il Collegio giudicante osserva che, una	
	volta venuto a conoscenza dell'atto di citazione notificato dal	
	Pucciarelli al Comune in data 7/7/2016, egli avrebbe dovuto	
	immediatamente provvedere alla restituzione degli oneri di	
	urbanizzazione, non potendo esservi ragionevoli dubbi sulla giuridica	
	fondatezza della pretesa del medesimo, o, comunque, attivarsi	
	sollecitamente per pervenire ad una transazione, in modo da evitare	
	la maturazione a carico del Comune di maggiori accessori (interessi	
	moratori e rivalutazione monetaria) ed il lievitare delle spese	
	processuali da rifondersi.	
	16	

	Risulta, invece, che il Marinangeli rimase inerte:	
	sia all'epoca dell'originaria notifica dell'atto di citazione (7/7/2016);	
	sia quando l'Ente ricevette, nell'ottobre 2017, la nuova notifica della	
	citazione (disposta dal Tribunale di Ascoli Piceno, una volta scaduta	
	la sospensione dei termini processuali, prevista dalla normativa di	
	cui al D.L. n. 189/2016, convertito in L. n. 229/2016, essendo stato	
	il Comune di Amandola colpito dagli eventi sismici verificatisi a	
	partire dal 24 agosto 2016);	
	sia dopo aver acquisito nel gennaio 2018 il parere legale da lui	
	richiesto all'avv. Palazzetti, che aveva evidenziato la fondatezza della	
	pretesa del Pucciarelli e prefigurato una sicura soccombenza del	
	Comune nel processo civile instaurato dal medesimo.	
	Soltanto dopo la pronunzia della sentenza n. 696 del 26/6/2018,	
	sfavorevole al Comune (rimasto contumace), e le notifiche, da parte	
	del Pucciarelli, dell'atto di precetto (in data 18/7/2018) e dell'atto di	
	pignoramento (in data 6/8/2018), il Marinangeli si attivò per	
	pervenire alla stipula di un atto di transazione con il Pucciarelli.	
	Appare evidente, quindi, che i comportamenti omissivi, caratterizzati	
	da inescusabili negligenza e superficialità, tenuti dal Marinangeli	
	hanno aggravato la posizione debitoria del Comune, per effetto	
	dell'incremento degli accessori (interessi legali e rivalutazione	
	monetaria) e delle spese legali da rifondersi al Pucciarelli.	
	Ne consegue che il Marinangeli deve rispondere:	
	sia degli accessori (interessi legali e rivalutazione monetaria),	
	calcolati dalla Procura in € 550,00 (come da prospetto riepilogativo	

	depositato dal P.M. all'odierna udienza, non contestato dal difensore	
	del Marinangeli), che erano maturati sulla sorte capitale di €	
	19.253,24 (corrispondente all'ammontare degli oneri di	
	urbanizzazione da restituire al Pucciarelli) nel periodo dal 7/7/2016	
	(data di notifica dell'atto di citazione al Comune) al 30/10/2018 (data	
	della delibera del Consiglio comunale di riconoscimento del debito	
	fuori bilancio, a seguito della stipula della transazione con il	
	Pucciarelli);	
	sia delle maggiori spese legali maturate a carico del Comune dopo la	
	notifica, in data 7/7/2016, dell'atto di citazione da parte del	
	Pucciarelli, spese che (tenuto conto anche dei dati riportati nel	
	prospetto riepilogativo depositato dalla Procura) possono, ad avviso	
	del Collegio, essere congruamente quantificate in € 1.917,62	
	(somma di € 1.605,62, pari al 50% dell'importo di € 3.205,24, già	
	richiesto con l'atto di precetto, e di € 315,00, pari all'onorario per	
	l'atto di precetto).	
	Pertanto, il complessivo onere risarcitorio da porsi a carico del	
	Marinangeli ammonta ad € 2.467,62.	
	3.3 Ad avviso del Collegio, considerate la grave negligenza e	
	l'inescusabile superficialità che hanno caratterizzato i comportamenti	
	tenuti sia dal Roganti che dal Marinangeli, non sono ravvisabili i	
	presupposti per l'applicazione in loro favore del potere riduttivo	
	dell'addebito.	
	4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono	
	liquidate, a cura della segreteria, a carico dei suddetti convenuti nella	

misura del 50% per ciascuno di essi.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche,
definitivamente pronunciando:

- condanna **Roganti Antonio** al pagamento in favore del Comune di
Amandola della somma di € 4.701,24;

- condanna **Marinangeli Adolfo** al pagamento in favore del Comune
di Amandola della somma di € 2.467,62.

Tali somme dovranno essere maggiorate degli interessi legali, da
calcolarsi con decorrenza dalle notifiche, avvenute, rispettivamente,
in data 21/6/2024 al Roganti ed il 27/6/2024 al Marinangeli, dell'atto
di citazione nel presente giudizio.

I medesimi Roganti e Marinangeli vengono, altresì, condannati, nella
misura del 50% per ciascuno, alla rifusione in favore dello Stato delle
spese processuali, liquidate a cura della segreteria di questa Sezione
ai sensi dell'art. 31 del Codice di giustizia contabile.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'11 dicembre
2024.

Il Presidente- estensore

dott. Valter Camillo Del Rosario

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria in data 23/12/2024
Il funzionario amministrativo
dott.ssa Milena Posanzini
(f.to digitalmente)